

Repertorio numero 42162

Fascicolo numero 8877

VILMA CERULLI  
NOTAIO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di novembre.

16 novembre 2016

In Firenze, Viale Belfiore nn.8-10, alle ore 11,00 (undici).

Dinanzi a me, Dottoressa Vilma Cerulli, Notaio in San Casciano in Val di Pesa, iscritta al Collegio dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è personalmente comparso il signor :

- Cavallini Roberto, nato a San Gimignano il 2 luglio 1947, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Associazione di cui infra.

Il comparente, dell'identità personale del quale io Notaio sono certa, nella sua qualità, come dichiara, di Consigliere in carica dell'Associazione "OXFAM ITALIA, Associazione riconosciuta, Organizzazione non governativa, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", con sede in Arezzo, Via Concino Concini n.c. 19, codice fiscale: 92006700519, costituita con atto ricevuto dal Notaio Dario Basagni di Arezzo in data 2 febbraio 1990, repertorio numero 84086 fascicolo numero 22275, registrato ad Arezzo il 12 febbraio 1990 al numero 640, iscritta al numero 176, volume 1 pagina 21 del Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Toscana, mi richiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea della detta Associazione, riunita in seconda convocazione questo giorno ed ora, in Firenze, Viale Belfiore nn.8-10, giusta regolare convocazione inviata ai soci e agli aventi diritto, ai sensi e nei termini di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Discussione e approvazione delle modifiche statutarie relativamente ai seguenti articoli:

- Modifica del Preambolo, al fine di aggiornarlo e integrare in modo più organico l'adesione dell'associazione alla Confederazione Oxfam e ai suoi obiettivi.

- Modifica dell'art. 4, comma 2, lett. a) e b). La modifica proposta riguarda l'inserimento, tra i settori di attività, dei programmi e progetti di cooperazione internazionale e programmi e progetti di emergenza e aiuto umanitario derivanti dall'adesione alla Confederazione Oxfam e dagli accordi con le affiliate.

- Modifica dell'art. 4, comma 2, lett. q) dello Statuto. La modifica riguarda la previsione esplicita dell'attività di formazione insegnanti, anche al fine di mantenere l'accreditamento al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

- Modifica dell'art. 25, comma 2. La modifica riguarda la previsione della possibilità di delega del potere di rappresentanza alla Confederazione e alle sue affiliate, nel quadro dei programmi e progetti derivanti dall'adesione alla stessa Confederazione.

- Modifica dell'art. 31, con l'inserimento di un nuovo comma (nuovo comma 2) che richiede al Consiglio di amministrazione di verificare annualmente l'identità dei membri della Confederazione Oxfam.

- Modifica dell'art. 31, attuale comma 2 (nuovo comma 3). La modifica riguarda la previsione della possibilità di delega del potere di amministrazione alla Confederazione e alle sue affiliate, nel quadro dei



programmi e progetti derivanti dall'adesione alla stessa Confederazione, fatto salvo il mantenimento del potere di verifica e di reindirizzamento delle attività.

Il componente, a norma dell'articolo 23 dello Statuto della Associazione, su conforme designazione della maggioranza degli intervenuti espressa per alzata di mano, assume la presidenza dell'assemblea e quindi accerta e dà atto:

- della presenza, in proprio e per delega, queste ultime regolari e conservate agli atti dell'Associazione, come il Presidente dichiara e dà atto, di numero 34 (trentaquattro) Associati, come da foglio di presenza contestualmente redatto, che la stessa mi consegna e che si allega a questo atto sotto lettera "A" a forma di legge;

- della presenza dell'Organo Amministrativo - Consiglio di Amministrazione, nella propria persona, essendo assenti giustificati gli altri consiglieri oggi non presenti;

- che nessuno degli associati intervenuti, preliminarmente interpellato, ha manifestato di trovarsi in una delle situazioni che, a norma di legge e di Statuto, comportano la carenza, la decadenza o l'impossibilità dell'esercizio del voto;

- che tutti gli associati intervenuti hanno dichiarato di essere pienamente informati sugli argomenti di cui all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro discussione.

Il Presidente, pertanto, considerata la presenza, in proprio e per delega, di numero 34 (trentaquattro) Associati su numero 93 (novantatré) complessivi ad oggi associati, come la stessa dichiara, e dell'Organo Amministrativo, in persona dei nominati membri, dichiara la presente assemblea validamente costituita, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente fa constare a verbale che l'assemblea in prima convocazione per il giorno 15 novembre 2016 è andata deserta, come da regolare verbalizzazione nel Libro Verbali Assemblea dell'Associazione.

Iniziando la propria trattazione il Presidente illustra preventivamente l'ordine del giorno e successivamente espone i motivi che rendono opportuno procedere alle proposte modifiche del vigente statuto, il tutto nel quadro della affiliazione della Associazione alla Stichting Oxfam International e della sempre più intensa partecipazione ai programmi e progetti di cooperazione internazionale, nell'ambito dei programmi derivanti dalla adesione alla Confederazione Oxfam.

Si sofferma quindi Il Presidente ad illustrare nel dettaglio le singole modifiche proposte, con particolare riguardo alle nuove possibilità di delega di poteri.- Al termine della discussione, poiché nessuno chiede la parola, per alzata di mano ed all'unanimità dei voti, l'assemblea, con votazione congiunta su tutti i punti all'ordine del giorno,

DELIBERA

- di approvare l'ordine del giorno;

- di modificare nel seguente nuovo testo il "Preambolo" allo statuto e gli articoli 4, 25 e 31 dello statuto della Associazione:

"Preambolo - NUOVO TESTO:

Oxfam Italia nasce da Ucodep. Il cambio di nome di quest'ultima deriva da un percorso evolutivo che nel 2012 ha integrato Ucodep nella

Confederazione Oxfam International. La modificazione della denominazione non costituisce né trasformazione né variazione della soggettività giuridica e fiscale dell'Associazione, la quale continua a vivere e ad operare con le stesse caratteristiche del passato con l'unica variazione rappresentata dalla nuova denominazione e senza che la nuova denominazione incida sulla sovranità dell'assemblea degli associati, sui già concordati meccanismi di governo associativo e sull'autonomia dell'Associazione nel suo complesso.

Nella sua qualità di Affiliata (Affiliate) alla Confederazione, formalizzata dall'adesione alla Stichting Oxfam International, Oxfam Italia integra e persegue gli stessi obiettivi di quest'ultima e delle altre sue Affiliate, ovvero: ricercare e combattere le cause e gli effetti della povertà, alleviando il disagio e le sofferenze in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione di razza, sesso, credo o convinzione politica; indurre le autorità pubbliche a perseguire gli stessi obiettivi di cui al punto precedente; partecipare ad un partenariato internazionale tra soggetti ispirati ai suddetti valori, al fine di promuovere e contribuire attivamente all'implementazione di progetti volti alla loro realizzazione. Al fine di perseguire con maggiore efficacia ed efficienza i suddetti obiettivi comuni, pur confermando l'indipendenza delle singole affiliate all'interno della Confederazione, Oxfam ha progressivamente adottato un sistema di lavoro fortemente integrato nei Paesi e nelle Regioni in cui realizza i suoi programmi di lotta alla povertà, in una logica "One Oxfam".

In seguito a questo percorso di adesione, Oxfam Italia conserva e rafforza obiettivi e principi ispiratori di Ucodep. In particolare, Oxfam Italia:

- è una realtà laica e pluralista, nella quale operano donne e uomini, di differente origine, pensiero politico, religioso, culturale, che condividono gli stessi valori e sono impegnati nella medesima missione: contribuire a costruire un mondo più giusto e solidale, opporsi a ogni forma di ingiustizia, realizzare le condizioni per il superamento della povertà e dell'esclusione, tanto negli effetti come nelle cause;

- persegue scopi di solidarietà sociale e svolge attività di cooperazione internazionale e allo sviluppo, promozione della coesione e lotta all'esclusione sociale, economia solidale;

- promuove la partecipazione attiva alla vita sociale, economica e politica, il rispetto dei diritti delle persone e delle comunità che vivono in condizioni di povertà e di esclusione;

- afferma che ogni iniziativa promossa deve far fronte alla criticità di un modello di sviluppo, di comportamenti e di stili di vita che, in modo sempre più evidente, rischiano di pregiudicare la stessa possibilità di un futuro comune;

- sceglie azioni, programmi e progetti essenziali e sostenibili, i cui mezzi siano appropriati e coerenti con i fini, evitando lo spreco di risorse e prendendo conto dei risultati raggiunti in maniera trasparente ai propri partner, ai cittadini e alle istituzioni donatrici pubbliche e private;

- coniuga valori, professionalità, sperimentazione e innovazione

- promuove, all'interno della propria vita associativa, la partecipazione democratica di tutti gli associati, valorizzando anche tutte le altre componenti della sua ampia base sociale, lavoratori, volontari e tutti i cittadini che in modi diversi la sostengono



• crede nel partenariato e nella costruzione di reti e alleanze della società civile e ha scelto di lavorare assieme ad altri per rendere possibile quel cambiamento che appare necessario. Solo attraverso il confronto, l'unione e la complementarità tra i diversi attori sociali, può dirsi possibile un cambiamento sostenibile degli attuali modelli di sviluppo;

• promuove e sostiene parallelamente un pensiero e un'azione a livello locale, nazionale e internazionale. Ricerca alleanze per influenzare e cambiare politiche, idee, comportamenti, nei Paesi del Sud del mondo come in Italia e in Europa.";

"Art. 4. Oggetto associativo: finalità e settori - NUOVO TESTO:"

1. L'Associazione non persegue finalità di lucro, si propone di perseguire esclusivamente scopi di solidarietà sociale e ha come fine istituzionale quello di svolgere attività in favore delle persone, delle comunità e delle popolazioni che vivono in condizioni di povertà e di esclusione sociale in ogni parte del mondo, allo scopo di rimuoverne le cause e di favorire un cambiamento culturale, sociale, economico e politico in vista di un nuovo modello di sviluppo equo e sostenibile. In particolare, l'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

(a) promozione e tutela del diritto all'autodeterminazione come diritto inalienabile di tutte le persone, di tutti i popoli e di tutte le comunità, di orientare consapevolmente il proprio futuro, consentendo a tutti, in particolare alle fasce sociali deboli e ai soggetti più a rischio, di vivere con dignità all'interno di società democratiche, solidali e sostenibili;

(b) promozione e tutela della democrazia come forma di partecipazione attiva e consapevole di ciascuna persona ai processi decisionali, attraverso modalità fondate sulla libertà di espressione, sull'assunzione di responsabilità, sulla rappresentanza, sulla trasparenza, sul dialogo e sulla non violenza;

(c) promozione e tutela dei diritti umani fondamentali e, in particolare, del diritto alla vita, del diritto alla libertà, del diritto alla dignità, dei diritti economici e sociali; (d) promozione di attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, aiuto umanitario e di educazione alla pace e alla cittadinanza globale.

2. L'Associazione svolge le proprie attività e quelle direttamente connesse nei seguenti settori:

a) programmi e progetti di cooperazione internazionale a breve, medio e lungo periodo tra cui quelli derivanti dall'affiliazione a Stichting Oxfam International previsti dall'Accordo stipulato tra Oxfam Italia e Stichting Oxfam International il 21 marzo 2012, nonché quelli relativi ai rapporti intercorrenti con gli altri membri di Stichting Oxfam International;

b) programmi e progetti di emergenza e aiuto umanitario tra cui quelli derivanti dall'affiliazione a Stichting Oxfam International previsti dall'Accordo stipulato tra Oxfam Italia e Stichting Oxfam International il 21 marzo 2012, nonché quelli relativi ai rapporti intercorrenti con gli altri membri di Stichting Oxfam International;

c) informazione e educazione allo sviluppo e alla cittadinanza globale;

d) documentazione, comunicazione e diffusione delle idee dell'Associazione presso pubblico e enti;

e) ricerca, orientamento e formazione;

f) raccolta fondi presso il pubblico ed enti pubblici e privati;

- g) promozione del commercio equo e dell'economia solidale; \_\_\_\_\_
- h) servizi alle imprese per sostenere percorsi di responsabilità sociale e di equa internazionalizzazione; \_\_\_\_\_
- i) selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; \_\_\_\_\_
- j) tutela dei diritti di persone in condizioni di povertà o a rischio di esclusione; \_\_\_\_\_
- k) sostegno all'integrazione dei cittadini stranieri residenti in Italia; \_\_\_\_\_
- l) lotta alla discriminazione; \_\_\_\_\_
- m) formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo; \_\_\_\_\_
- n) assistenza sociale e socio-sanitaria; \_\_\_\_\_
- o) assistenza sanitaria; \_\_\_\_\_
- p) beneficenza; \_\_\_\_\_
- q) istruzione e formazione per il personale docente e per il personale della scuola nei seguenti ambiti di attività: Didattica e metodologie, Didattica per competenze e competenze trasversali, Alternanza scuola-lavoro, Inclusione scolastica e sociale, Dialogo interculturale e interreligioso; \_\_\_\_\_
- r) sport dilettantistico; \_\_\_\_\_
- s) tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse artistico e storico; \_\_\_\_\_
- t) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; \_\_\_\_\_
- u) promozione della cultura e dell'arte; \_\_\_\_\_
- v) tutela dei diritti civili; \_\_\_\_\_
- w) ricerca scientifica; \_\_\_\_\_
- x) organizzazione di eventi. \_\_\_\_\_

E comunque l'associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie od utili al miglior conseguimento dei suoi scopi." \_\_\_\_\_

**\*Art. 25. Competenze - NUOVO TESTO:** \_\_\_\_\_

1. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza legale, interna ed esterna, sostanziale e processuale, dell'Associazione e il potere di convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione. \_\_\_\_\_


2. Il Presidente può delegare il potere di rappresentanza agli amministratori, al direttore generale e ai responsabili delle unità organizzative. In caso di delega del potere di rappresentanza, si presume che il Presidente conservi il potere di rappresentanza disgiuntamente con la persona fisica delegata, salvo patto contrario. In caso di delega del potere di rappresentanza a più persone fisiche, si presume che esse abbiano facoltà di esercitare il potere di rappresentanza disgiuntamente tra loro, salvo patto contrario. \_\_\_\_\_

Nel quadro dei programmi e progetti di cooperazione internazionale e di programmi e progetti di emergenza e di aiuto umanitario previsti dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b), il Presidente può delegare il potere di rappresentanza di Oxfam Italia alla Confederazione Stichting Oxfam International o ai suoi membri. \_\_\_\_\_

3. La decisione di delega deve essere comunicata dal Presidente al consiglio di amministrazione, che ne prende atto e ne recepisce il contenuto nella prima riunione utile successiva alla decisione."; \_\_\_\_\_

**\*Art. 31. Competenze - NUOVO TESTO:** \_\_\_\_\_

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di amministrazione dell'Associazione e il potere consultivo e di indirizzo generale in tutte le materie. \_\_\_\_\_



2. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente e almeno una volta all'anno, al fine di assicurare il perseguimento congiunto degli obiettivi comuni, l'identità dei membri della Confederazione Stichting Oxfam International, predisponendo un documento attestante l'esatta composizione della Confederazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il potere di amministrazione agli organi amministrativi delegati, al direttore generale e ai responsabili delle unità organizzative. Nel quadro dei programmi e progetti di cooperazione internazionale previsti dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b), il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare il potere di gestione delle attività di Oxfam Italia e l'esecuzione dei programmi e progetti in questione alla Confederazione Stichting Oxfam International o ai suoi membri salvo in ogni caso il potere di verifica e reindirizzamento di tutte le attività delegate. In caso di delega del potere di amministrazione, si presume che il Consiglio di Amministrazione conservi il potere di amministrazione disgiuntamente con l'organo o il soggetto delegato, salvo patto contrario. In caso di delega del potere di amministrazione a più organi o soggetti, si presume che essi abbiano facoltà di esercitare il potere di amministrazione disgiuntamente tra loro.

4. Il Consiglio di Amministrazione non può delegare il potere di amministrazione nelle seguenti materie:

- a) ammissione degli associati;
- b) esclusione degli associati;
- c) determinazione dell'ammontare della quota associativa;
- d) nomina del Vice Presidente;
- e) recepimento del contenuto della decisione del Presidente in ordine alle deleghe del potere di rappresentanza in favore degli amministratori, del direttore generale e dei responsabili delle unità organizzative;
- f) istituzione degli organi amministrativi delegati e delega ad essi del potere di amministrazione;
- g) istituzione e disciplina del direttore generale;
- h) nomina del direttore generale e delega ad esso del potere di amministrazione;
- i) istituzione e disciplina della direzione;
- j) istituzione e disciplina delle unità organizzative su proposta del direttore generale;
- k) nomina dei responsabili delle unità organizzative e delega ad essi del potere di amministrazione su proposta del direttore generale;
- l) nomina degli associati delegati a rappresentare l'Associazione negli organi di enti.

Il comparente mi consegna quindi il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, contenente tutte le modifiche oggi deliberate, Statuto che, vidimato come per legge, si allega al presente atto sotto lettera "B". Di entrambi gli allegati è stata da me Notaio omessa la lettura al comparente, per espressa dispensa avutane.


A questo punto chiede la parola l'associato e Direttore Generale, Roberto Barbieri, il quale chiede al presidente dell'assemblea di poter far constare a verbale della presente riunione, le seguenti proprie considerazioni: "Lo Statuto di Oxfam Italia (art. 31, comma 2) prevede che il Consiglio di Amministrazione mantenga il potere di verifica e reindirizzamento di tutte le attività

FAM ITAL	
Regis	
1	Artoni
2	Bacchi
3	Baldini
4	Barbieri
5	Bechini
6	Bene
7	Bren
8	Burkh
9	Ciano
10	Cirine
11	Corne
12	Coma
13	Crista
14	Favilli
15	Ferra
16	Gheta
17	Giova
18	Iachin
19	Lenzi
20	Matte

## Registro presenze - Assemblea straordinaria dei soci di Oxfam Italia - 16 novembre 2016

Cognome	Nome	Data e Luogo
Artoni	Anna Maria	Nata a Correggio (RE) il 31/3/1967 rappresentata tramite delega dal Sig. Roberto Barbieri
Bacciotti	Elisa	Nata a Firenze l'04 febbraio 1978
Baldini	Marco	Nato ad Arezzo il 23 aprile 1961 rappresentato tramite delega dal Sig. Roberto Barbieri
Barbieri	Roberto	Nato a Milano il 02 aprile 1965
Bechini	Alessandro	Nato a Firenze il 19 settembre 1974
Benedetti	Federica	Nata a Castiglion Fiorentino (AR) il 26 marzo 1977 rappresentata tramite delega dalla Sig.ra Ilaria Comanducci
Brenna	Ambrogio	Nato a Senago (MI) il 30 maggio 1950
Burkhard	Rachele	Nata a Fuscaldo (CS) il 27 novembre 1947 rappresentata tramite delega dalla Sig.ra Ilaria Lenzi
Cioncolini	Andrea	Nato a Firenze il 01 ottobre 1949
Cirinei	Giuseppe	Nato ad Arezzo il 21 luglio 1947 rappresentato tramite delega dal Sig. Alessandro Bechini
Comanducci	Federica	Nata a Roma il 12 giugno 1969
Comanducci	Ilaria	Nata a Roma il 05 agosto 1974
Cristalli	Alessandro	Nato ad Arezzo il 18 giugno 1972 rappresentato tramite delega dalla Sig.ra Sabina Morosini
Favilli	Chiara	Nata a Firenze il 25 gennaio 1972 rappresentata tramite delega dalla Sig.ra Federica Comanducci
Ferrario	Mario Carlo	Nato a Varese il 02 ottobre 1944 rappresentato tramite delega dal Sig. Roberto Barbieri
Ghetau	Sorinel	Nato a Fraitati Vecchi (Romania) il 01 gennaio 1974 rappresentato tramite delega dal Sig. Lorenzo Paoli
Giovannini	Bruna	Nata ad Arezzo il 6 marzo 1949 rappresentata tramite delega dalla Sig.ra Ilaria Comanducci
Inchino Leto di Priolo	Maurizia	Nata a Milano il 04 dicembre 1948
Lenzi	Ilaria	Nata a Firenze l'11 febbraio 1975
Mattèini /Torigiani	Elisabetta	Nata a Firenze il 03 giugno 1940 rappresentata tramite delega dal Sig. Francesco Torigiani Malaspina

Allegato "A"  
 N. 42162 del Repertorio  
 N. 8877 della raccolta



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

22	Mauro	Annalisa	Nata a Reggio Calabria il 05 marzo 1969 rappresentata tramite delega dalla Sig.ra Sabina Morosini
23	Morosini	Sabina	Nata a Bolzano il 15 settembre 1963
24	Nibbi	Pietro	Nato ad Arezzo il 16 settembre 1966 rappresentato tramite delega dalla Sig.ra Federica Comanducci
25	Paoli	Lorenzo	Nato a Firenze il 30 luglio 1975
26	Petrelli	Francesco	Nato a Roma il 10 maggio 1961 rappresentato tramite delega dalla Sig.ra Elisa Bacciotti
27	Romanelli	Mario	Nato a Arezzo il 03 giugno 1971 rappresentato tramite delega dalla Sig.ra Federica Comanducci
28	Ruffini	Paolo	Nato a Palermo il 4 ottobre 1956 rappresentato tramite delega dalla Sig.ra Ilaria Lenzi
29	Sansone	Riccardo	Nato a Napoli il 10 settembre 1969 rappresentato tramite delega dalla sig.ra Sabina Morosini
30	Siniscalchi	Sabina	Nata a Caronno Pertusella (VA) il 17 luglio 1952 rappresentata tramite delega dalla Sig.ra Elisa Bacciotti
31	Torrigiani Malaspina	Tommaso	Nato a Firenze il 18 gennaio 1974 rappresentato tramite delega dal Sig. Francesco Torrigiani Malaspina
32	Torrigiani Malaspina	Francesco	Nato a Firenze il 21 luglio 1967
33	Torrigiani Malaspina	Angelica	Nata a Firenze il 14 marzo 1969 rappresentata tramite delega dal Sig. Francesco Torrigiani Malaspina
34	Vaccari	Paola	Nata a Firenze il 10 giugno 1940 rappresentata tramite delega dalla Sig.ra Ilaria Comanducci

*R. R. Com. L.*  
*Beve* *Ol*



**STATUTO****Preambolo**

Oxfam Italia nasce da Ucodep. Il cambio di nome di quest'ultima deriva da un percorso evolutivo che nel 2012 ha integrato Ucodep nella Confederazione Oxfam International. La modificazione della denominazione non costituisce né trasformazione né variazione della soggettività giuridica e fiscale dell'Associazione, la quale continua a vivere e ad operare con le stesse caratteristiche del passato con l'unica variazione rappresentata dalla nuova denominazione e senza che la nuova denominazione incida sulla sovranità dell'assemblea degli associati, sui già concordati meccanismi di governo associativo e sull'autonomia dell'Associazione nel suo complesso.

Nella sua qualità di Affiliata (Affiliate) alla Confederazione, formalizzata dall'adesione alla Stichting Oxfam International, Oxfam Italia integra e persegue gli stessi obiettivi di quest'ultima e delle altre sue Affiliate, ovvero: ricercare e combattere le cause e gli effetti della povertà, alleviando il disagio e le sofferenze in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione di razza, sesso, credo o convinzione politica; indurre le autorità pubbliche a perseguire gli stessi obiettivi di cui al punto precedente; partecipare ad un partenariato internazionale tra soggetti ispirati ai suddetti valori, al fine di promuovere e contribuire attivamente all'implementazione di progetti volti alla loro realizzazione. Al fine di perseguire con maggiore efficacia ed efficienza i suddetti obiettivi comuni, pur confermando l'indipendenza delle singole affiliate all'interno della Confederazione, Oxfam ha progressivamente adottato un sistema di lavoro fortemente integrato nei Paesi e nelle Regioni in cui realizza i suoi programmi di lotta alla povertà, in una logica "One Oxfam".

In seguito a questo percorso di adesione, Oxfam Italia conserva e rafforza obiettivi e principi ispiratori di Ucodep. In particolare, Oxfam Italia:

- è una realtà laica e pluralista, nella quale operano donne e uomini, di differente origine, pensiero politico, religioso, culturale, che condividono gli stessi valori e sono impegnati nella medesima missione: contribuire a costruire un mondo più giusto e solidale, opporsi a ogni forma di ingiustizia, realizzare le condizioni per il superamento della povertà e dell'esclusione, tanto negli effetti come nelle cause;
- persegue scopi di solidarietà sociale e svolge attività di cooperazione internazionale e allo sviluppo, promozione della coesione e lotta all'esclusione sociale, economia solidale;
- promuove la partecipazione attiva alla vita sociale, economica e politica, il rispetto dei diritti delle persone e delle comunità che vivono in condizioni di povertà e di esclusione;
- afferma che ogni iniziativa promossa deve far fronte alla criticità di un modello di sviluppo, di comportamenti e di stili di vita che, in modo sempre più evidente, rischiano di pregiudicare la stessa possibilità di un futuro comune;
- sceglie azioni, programmi e progetti essenziali e sostenibili, i cui mezzi siano appropriati e coerenti con i fini, evitando lo spreco di risorse e rendendo conto dei risultati raggiunti in maniera trasparente ai propri



partner, ai cittadini e alle istituzioni donatrici pubbliche e private; \_\_\_\_\_

- coniuga valori, professionalità, sperimentazione e innovazione \_\_\_\_\_
- promuove, all'interno della propria vita associativa, la partecipazione democratica di tutti gli associati, valorizzando anche tutte le altre componenti della sua ampia base sociale, lavoratori, volontari e tutti i cittadini che in modi diversi la sostengono \_\_\_\_\_

- crede nel partenariato e nella costruzione di reti e alleanze della società civile e ha scelto di lavorare assieme ad altri per rendere possibile quel cambiamento che appare necessario. Solo attraverso il confronto, l'unione e la complementarità tra i diversi attori sociali, può dirsi possibile un cambiamento sostenibile degli attuali modelli di sviluppo \_\_\_\_\_

- promuove e sostiene parallelamente un pensiero e un'azione a livello locale, nazionale e internazionale. Ricerca alleanze per influenzare e cambiare politiche, idee, comportamenti, nei Paesi del Sud del mondo come in Italia e in Europa. \_\_\_\_\_

## \_\_\_\_\_ Titolo I - Disposizioni generali \_\_\_\_\_

### Art. 1. Denominazione \_\_\_\_\_

1. È costituito ai sensi della legislazione nazionale italiana, l'Ente avente forma giuridica di Associazione denominata **"OXFAM ITALIA, Associazione riconosciuta, Organizzazione non governativa, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**, in breve denominata anche solo "Oxfam Italia, Associazione riconosciuta, Ong, Onlus" ovvero "Oxfam Italia, Ong, Onlus" ovvero "Oxfam Italia Ong" ovvero "Oxfam Italia Onlus" ovvero "Oxfam Italia" ovvero "Oxfam Italy" seguito dalle medesime specificazioni previste per "Oxfam Italia" (di seguito "Associazione"). \_\_\_\_\_

### Art. 2. Sede \_\_\_\_\_

1. L'Associazione ha sede legale in Italia, Arezzo, Via Concino Concini n. 19. \_\_\_\_\_

2. L'Associazione può istituire sedi amministrative diverse dalla sede legale, sedi operative, sedi secondarie, succursali e rappresentanze sia in Italia sia all'estero e opera senza vincoli territoriali. \_\_\_\_\_

3. L'Associazione ha sito web "www.oxfamitalia.org". \_\_\_\_\_

### Art. 3. Durata \_\_\_\_\_

1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato. \_\_\_\_\_

### Art. 4. Oggetto associativo: finalità e settori \_\_\_\_\_

1. L'Associazione non persegue finalità di lucro, si propone di perseguire esclusivamente scopi di solidarietà sociale e ha come fine istituzionale quello di svolgere attività in favore delle persone, delle comunità e delle popolazioni che vivono in condizioni di povertà e di esclusione sociale in ogni parte del mondo, allo scopo di rimuoverne le cause e di favorire un cambiamento culturale, sociale, economico e politico in vista di un nuovo modello di sviluppo equo e sostenibile. In particolare, l'Associazione propone di perseguire le seguenti finalità: \_\_\_\_\_

(a) promozione e tutela del diritto all'autodeterminazione come diritto inalienabile di tutte le persone, di tutti i popoli e di tutte le comunità, orientare consapevolmente il proprio futuro, consentendo a tutti, in particolare alle fasce sociali deboli e ai soggetti più a rischio, di vivere con dignità all'interno di società democratiche, solidali e sostenibili; \_\_\_\_\_

(b) promozione e tutela della democrazia come forma di partecipazione attiva e consapevole di ciascuna persona ai processi decisionali, attraverso modalità fondate sulla libertà di espressione, sull'assunzione \_\_\_\_\_

responsabilità, sulla rappresentanza, sulla trasparenza, sul dialogo e sulla non violenza;

(c) promozione e tutela dei diritti umani fondamentali e, in particolare, del diritto alla vita, del diritto alla libertà, del diritto alla dignità, dei diritti economici e sociali; (d) promozione di attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, aiuto umanitario e di educazione alla pace e alla cittadinanza globale.

2. L'Associazione svolge le proprie attività e quelle direttamente connesse nei seguenti settori:

- a) programmi e progetti di cooperazione internazionale a breve, medio e lungo periodo tra cui quelli derivanti dall'affiliazione a Stichting Oxfam International previsti dall'Accordo stipulato tra Oxfam Italia e Stichting Oxfam International il 21 marzo 2012, nonché quelli relativi ai rapporti intercorrenti con gli altri membri di Stichting Oxfam International;
- b) programmi e progetti di emergenza e aiuto umanitario tra cui quelli derivanti dall'affiliazione a Stichting Oxfam International previsti dall'Accordo stipulato tra Oxfam Italia e Stichting Oxfam International il 21 marzo 2012, nonché quelli relativi ai rapporti intercorrenti con gli altri membri di Stichting Oxfam International;
- c) informazione e educazione allo sviluppo e alla cittadinanza globale;
- d) documentazione, comunicazione e diffusione delle idee dell'Associazione presso pubblico e enti;
- e) ricerca, orientamento e formazione;
- f) raccolta fondi presso il pubblico ed enti pubblici e privati;
- g) promozione del commercio equo e dell'economia solidale;
- h) servizi alle imprese per sostenere percorsi di responsabilità sociale e di equa internazionalizzazione;
- i) selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile;
- j) tutela dei diritti di persone in condizioni di povertà o a rischio di esclusione;
- k) sostegno all'integrazione dei cittadini stranieri residenti in Italia;
- l) lotta alla discriminazione;
- m) formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo;
- n) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- o) assistenza sanitaria;
- p) beneficenza;
- q) Istruzione e formazione per il personale docente e per il personale della scuola nei seguenti ambiti di attività: Didattica e metodologie, Didattica per competenze e competenze trasversali, Alternanza scuola-lavoro, Inclusione scolastica e sociale, Dialogo interculturale e interreligioso;
- r) sport dilettantistico;
- s) tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse artistico e storico;
- t) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- u) promozione della cultura e dell'arte;
- v) tutela dei diritti civili;
- w) ricerca scientifica;
- x) organizzazione di eventi.

E comunque l'associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie od utili al miglior conseguimento dei suoi scopi.



#### **Art. 5. Interpretazione**

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati.
2. Lo statuto è interpretato conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di interpretazione della legge e del contratto.

#### **Titolo II - Gli associati**

#### **Art. 6. Categorie di associati**

1. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
  - a) associati ordinari;
  - b) associati sostenitori;
  - c) associati onorari.

#### **Capo I - Associati ordinari**

#### **Art. 7. Requisiti**

1. Può essere associato ordinario ciascuna persona fisica maggiore di anni 18, cittadino italiano o straniero o apolide, senza distinzione di sesso, etnia, cultura, lingua o religione, che dia prova di condividere le finalità perseguite dall'Associazione.

#### **Art. 8. Ammissione**

1. Chiunque intenda essere ammesso quale associato ordinario ha l'onere di presentare all'Associazione domanda di ammissione in forma scritta o telematica.
2. La domanda di ammissione è esaminata dal consiglio di amministrazione e dallo stesso accettata.

#### **Art. 9. Diritti e doveri**

1. Gli associati ordinari sono titolari del diritto di intervento e del diritto di voto in assemblea e hanno diritto di ottenere informazioni in ordine all'attività posta in essere dall'Associazione.
2. Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa.

#### **Capo II - Associati sostenitori**

#### **Art. 10. Requisiti**

1. Può essere associato sostenitore ciascuna persona fisica maggiore di anni 18, cittadino italiano o straniero o apolide, senza distinzione di sesso, etnia, cultura, lingua o religione, che dia prova di condividere le finalità perseguite dall'Associazione.

#### **Art. 11. Ammissione**

1. Chiunque intenda essere ammesso quale associato sostenitore ha l'onere di presentare all'Associazione domanda di ammissione in forma scritta o telematica.
2. La domanda di ammissione è esaminata dal consiglio di amministrazione e dallo stesso accettata.

#### **Art. 12. Diritti e doveri**

1. Gli associati sostenitori sono titolari del diritto di intervento e del diritto di voto in assemblea e hanno diritto di ottenere informazioni in ordine all'attività posta in essere dall'Associazione.
2. Gli associati sostenitori sono tenuti al pagamento annuale della quota pari a cinque volte la quota associativa.

#### **Capo III - Associati onorari**

#### **Art. 13. Requisiti**

1. Può essere associato onorario ciascuna persona fisica maggiore di

anni 18, cittadino italiano o straniero o apolide, senza distinzione di sesso, etnia, cultura, lingua o religione, dotato di comprovata competenza culturale o professionale e che abbia messo le proprie competenze al servizio dell'Associazione o delle finalità da essa perseguite.

#### Art. 14. Ammissione

1. L'ammissione quale associato onorario è proposta con atto motivato del Presidente dell'Associazione ed è esaminata dal consiglio di amministrazione e dallo stesso accettata.

#### Art. 15. Diritti e doveri

1. Gli associati onorari sono titolari del diritto di intervento e del diritto di voto in assemblea e hanno diritto di ottenere informazioni in ordine all'attività posta in essere dall'Associazione.

2. Gli associati onorari sono dispensati dal pagamento annuale della quota associativa.

### Capo IV - Disposizioni comuni

#### Art. 16. Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato non è trasmissibile e si perde al verificarsi delle seguenti cause:

- a) recesso;
- b) morte;
- c) esclusione per morosità;
- d) esclusione per indegnità.

2. Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato per iscritto al consiglio di amministrazione e ha effetto alla scadenza dell'esercizio associativo in corso, purché la comunicazione sia stata spedita almeno tre mesi prima.

3. La morte dell'associato non determina il trasferimento della qualità di associato agli eredi.

4. L'esclusione dell'associato per morosità è disposta dal consiglio di amministrazione qualora l'associato non abbia pagato la quota associativa per due anni consecutivi. La delibera di esclusione per morosità ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'associato escluso di raccomandata a.r. contenente la relativa comunicazione; entro i suddetti trenta giorni, l'associato escluso può depositare ricorso contro la delibera di esclusione innanzi all'arbitro ovvero può provvedere al pagamento delle proprie pendenze.

5. L'esclusione dell'associato per indegnità è disposta dal Consiglio di Amministrazione qualora l'associato abbia adottato un comportamento palesemente contrastante con le finalità dell'Associazione. La delibera di esclusione per indegnità ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'associato escluso di raccomandata a.r. contenente la relativa comunicazione; entro i suddetti trenta giorni, l'associato escluso può depositare ricorso contro la delibera di esclusione innanzi all'arbitro.

#### Art. 17. Quota associativa

1. L'ammontare della quota associativa è stabilito dal consiglio di amministrazione.

#### Art. 18. Prestazioni di lavoro da parte degli associati

1. Gli associati possono concludere con l'Associazione contratti aventi per oggetto la prestazione retribuita di lavoro manuale o intellettuale, autonomo o subordinato.



2. Il numero di associati lavoratori non può eccedere la metà del totale degli associati.

#### Art. 19. Volontari

1. I volontari sono le persone fisiche non associate che prestano liberamente e gratuitamente la propria attività presso l'Associazione. I volontari sono riconosciuti come componente essenziale dell'Associazione.

2. Requisiti, modalità di ammissione, diritti e doveri dei volontari sono stabiliti dall'assemblea in sede di istituzione e disciplina dello status di volontario.

### Titolo III - Organi

#### Art. 20. Elenco

1. Per l'esercizio delle proprie competenze, l'Associazione si avvale dei seguenti organi:

- a) assemblea;
- b) Presidente;
- c) Vice Presidente;
- d) Consiglio di Amministrazione;
- e) Organi Amministrativi Delegati;
- f) Revisore;
- g) Arbitro.

2. Ai fini del presente statuto, per organi di amministrazione e di controllo si intende il complesso degli organi sopra elencati con esclusione dell'assemblea. L'ordinamento dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità, trasparenza e pluralismo.

### Capo I - Assemblea

#### Art. 21. Natura e composizione

1. L'assemblea è organo necessario dell'Associazione.

2. L'assemblea è organo collegiale composto da tutti gli associati.

3. L'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria a seconda dell'oggetto delle deliberazioni.

#### Art. 22. Competenze

1. All'assemblea è attribuito il potere deliberativo nelle materie riservate alla sua competenza dallo statuto.

2. L'assemblea in sede ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione delle linee di indirizzo annuali o pluriennali;
- b) sull'approvazione del bilancio d'esercizio;
- c) sulla nomina di Presidente, amministratori, revisore, arbitro;
- d) sulla determinazione del compenso di Presidente, amministratori, revisore, arbitro;

e) sulla revoca di Presidente, amministratori, revisore, arbitro;

f) sull'esperimento dell'azione di responsabilità contro Presidente, amministratori, revisore, arbitro;

g) sull'istituzione e sulla disciplina dello status della persona fisica non associata che presti attività di volontariato presso l'Associazione e sulle relative modalità partecipative all'assemblea;

h) sull'istituzione e sulla disciplina dello status della persona fisica non associata che operi a qualsiasi diverso titolo in favore dell'Associazione.

3. L'assemblea in sede straordinaria delibera:

a) sulle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

- b) sulle modificazioni dello statuto; \_\_\_\_\_
- c) sullo scioglimento dell'Associazione; \_\_\_\_\_
- d) sulla nomina dei liquidatori; \_\_\_\_\_
- e) sulla devoluzione del patrimonio. \_\_\_\_\_

**Art. 23. Funzionamento**

1. L'assemblea esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole di seguito indicate. \_\_\_\_\_

2. L'assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Associazione o dal consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritengano opportuno. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio, e una ulteriore volta entro la chiusura dell'esercizio in corso; se il consiglio di amministrazione non provvede, la convocazione è ordinata dall'arbitro su ricorso di ciascun associato; se l'arbitro non provvede, la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun associato. L'assemblea deve essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati entro dieci giorni dalla richiesta; se il consiglio di amministrazione non provvede, la convocazione è ordinata dall'arbitro su ricorso di ciascun associato; se l'arbitro non provvede, la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun associato. L'assemblea è convocata nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza sia in prima convocazione sia in seconda convocazione e l'indicazione dell'ordine del giorno, insieme al modulo per la delega di voto; entro dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso deve essere pubblicato nel sito web o nel giornale dell'Associazione ovvero deve essere comunicato a tutti gli associati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; in assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti gli associati. \_\_\_\_\_

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in ulteriore mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente dell'assemblea nomina il segretario dell'assemblea, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione dell'assemblea, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario dell'assemblea a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario dell'assemblea e trascritto in apposito registro tenuto a cura del consiglio di amministrazione. \_\_\_\_\_

4. Ciascun associato ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento può essere esercitato dall'associato: \_\_\_\_\_

- a) mediante partecipazione diretta all'assemblea; \_\_\_\_\_
- b) mediante partecipazione indiretta all'assemblea per corrispondenza o per via telematica. \_\_\_\_\_

Il diritto di voto può essere esercitato dall'associato: \_\_\_\_\_

- (a) personalmente e direttamente mediante manifestazione del voto in assemblea; \_\_\_\_\_
- (b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica; \_\_\_\_\_



(c) a mezzo rappresentante; l'esercizio del diritto di voto a mezzo rappresentante presuppone il conferimento di delega scritta ad altro associato che, complessivamente, non può rappresentare in assemblea più di tre associati.

5. L'assemblea ordinaria in prima convocazione richiede il quorum costitutivo della metà degli associati e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti; l'assemblea ordinaria in seconda convocazione non richiede alcun quorum costitutivo e richiede il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti; l'assemblea straordinaria in prima convocazione richiede il quorum costitutivo della metà degli associati e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti; l'assemblea straordinaria in seconda convocazione richiede il quorum costitutivo di un terzo degli associati e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti; l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione ovvero sulla devoluzione del patrimonio richiede lo speciale quorum costitutivo e deliberativo dei tre quarti degli associati, in qualunque convocazione.

#### Capo II - Presidente

##### Art. 24. Natura e composizione

1. Il Presidente è organo necessario dell'Associazione.
2. Il Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominato dall'assemblea tra gli associati.
3. E' ineleggibile alla carica di Presidente:
  - a) l'interdetto;
  - b) l'inabilitato;
  - c) il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.
4. E' incompatibile con la carica di Presidente:
  - a) la carica di revisore;
  - b) la carica di arbitro;
  - c) la carica di direttore generale;
  - d) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di Presidente.
5. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
6. Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea.
7. Il Presidente è componente di diritto del consiglio di amministrazione e presidente di diritto del consiglio di amministrazione.
8. Il Presidente è invitato permanente, senza diritto di voto, alle riunioni della direzione, se istituita.

##### Art. 25. Competenze

1. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza legale, interna ed esterna, sostanziale e processuale, dell'Associazione e il potere di convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente può delegare il potere di rappresentanza agli amministratori, al direttore generale e ai responsabili delle unità organizzative. In caso di delega del potere di rappresentanza, si presume:

che il Presidente conservi il potere di rappresentanza disgiuntamente con la persona fisica delegata, salvo patto contrario. In caso di delega del potere di rappresentanza a più persone fisiche, si presume che esse abbiano facoltà di esercitare il potere di rappresentanza disgiuntamente tra loro, salvo patto contrario.

Nel quadro dei programmi e progetti di cooperazione internazionale e di programmi e progetti di emergenza e di aiuto umanitario previsti dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b), il Presidente può delegare il potere di rappresentanza di Oxfam Italia alla Confederazione Stichting Oxfam International o ai suoi membri.

3. La decisione di delega deve essere comunicata dal Presidente al consiglio di amministrazione, che ne prende atto e ne recepisce il contenuto nella prima riunione utile successiva alla decisione.

#### Art. 26. Funzionamento

1. Il Presidente esercita le proprie competenze individualmente.

#### Capo III - Vice Presidente

#### Art. 27. Natura e composizione

1. Il Vice Presidente è organo necessario dell'Associazione.

2. Il Vice Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dal consiglio di amministrazione tra gli amministratori.

3. E' ineleggibile alla carica di Vice Presidente:

a) l'interdetto;

b) l'inabilitato;

c) il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.

1. E' incompatibile con la carica di Vice Presidente:

a) la carica di revisore;

b) la carica di arbitro;

c) la carica di direttore generale;

d) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di Vice-Presidente.

2. Il Vice Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

3. Il Vice Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea.

#### Art. 28. Competenze

1. Al Vice Presidente è affidata la funzione surrogatoria e di supplenza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### Art. 29. Funzionamento

1. Il Vice Presidente esercita le proprie competenze individualmente.

#### Capo IV - Consiglio di amministrazione

#### Art. 30. Natura e composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo necessario dell'Associazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è organo collegiale composto da un numero dispari di persone fisiche compreso tra tre e tredici, nominate dall'assemblea tra gli associati.

3. E' ineleggibile alla carica di amministratore:

a) l'interdetto;



b) l'inabilitato; \_\_\_\_\_  
c) il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato. \_\_\_\_\_

4. E' incompatibile con la carica di amministratore: \_\_\_\_\_

a) la carica di revisore; \_\_\_\_\_

b) la carica di arbitro; \_\_\_\_\_

c) la carica di direttore generale; \_\_\_\_\_

d) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di amministratore. \_\_\_\_\_

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e ciascun amministratore è rieleggibile. \_\_\_\_\_

6. Ciascun amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea. \_\_\_\_\_

7. E' componente di diritto del Consiglio di Amministrazione e presidente di diritto del Consiglio di Amministrazione il Presidente dell'Associazione. \_\_\_\_\_

#### **Art. 31. Competenze**

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di amministrazione dell'Associazione e il potere consultivo e di indirizzo generale in tutte le materie. \_\_\_\_\_

2. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente e almeno una volta all'anno, al fine di assicurare il perseguimento congiunto degli obiettivi comuni, l'identità dei membri della Confederazione Stichting Oxfam International, predisponendo un documento attestante l'esatta composizione della Confederazione. \_\_\_\_\_

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il potere di amministrazione agli organi amministrativi delegati, al direttore generale e ai responsabili delle unità organizzative". Nel quadro dei programmi e progetti di cooperazione internazionale previsti dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b), il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare il potere di gestione delle attività di Oxfam Italia e l'esecuzione dei programmi e progetti in questione alla Confederazione Stichting Oxfam International o ai suoi membri salvo in ogni caso il potere di verifica e reindirizzo di tutte le attività delegate. In caso di delega del potere di amministrazione, si presume che il Consiglio di Amministrazione conservi il potere di amministrazione disgiuntamente con l'organo o il soggetto delegato, salvo patto contrario. In caso di delega del potere di amministrazione a più organi o soggetti, si presume che essi abbiano facoltà di esercitare il potere di amministrazione disgiuntamente tra loro. \_\_\_\_\_

4. Il Consiglio di Amministrazione non può delegare il potere di amministrazione nelle seguenti materie: \_\_\_\_\_

a) ammissione degli associati; \_\_\_\_\_

b) esclusione degli associati; \_\_\_\_\_

c) determinazione dell'ammontare della quota associativa; \_\_\_\_\_


d) nomina del Vice Presidente; \_\_\_\_\_

e) recepimento del contenuto della decisione del Presidente in ordine alle deleghe del potere di rappresentanza in favore degli amministratori, del direttore generale e dei responsabili delle unità organizzative; \_\_\_\_\_

- g) istituzione degli organi amministrativi delegati e delega ad essi del potere di amministrazione; \_\_\_\_\_
- g) istituzione e disciplina del direttore generale; \_\_\_\_\_
- h) nomina del direttore generale e delega ad esso del potere di amministrazione; \_\_\_\_\_
- h) istituzione e disciplina della direzione; \_\_\_\_\_
- h) istituzione e disciplina delle unità organizzative su proposta del direttore generale; \_\_\_\_\_
- h) nomina dei responsabili delle unità organizzative e delega ad essi del potere di amministrazione su proposta del direttore generale; \_\_\_\_\_
- h) nomina degli associati delegati a rappresentare l'Associazione negli organi di enti. \_\_\_\_\_

**Art. 32. Funzionamento** \_\_\_\_\_

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole di seguito indicate. \_\_\_\_\_
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli amministratori entro dieci giorni dalla richiesta; se il presidente non provvede, la convocazione è ordinata dall'arbitro su ricorso di ciascun amministratore; se l'arbitro non provvede, la convocazione è ordinata dal presidente del Tribunale su ricorso di ciascun amministratore. \_\_\_\_\_
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno, i cui punti possono essere inseriti dal Presidente e dai singoli amministratori e possono essere istruiti dal direttore generale su richiesta del presidente o dei singoli amministratori; almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, l'avviso deve essere pubblicato nel sito web o nel giornale dell'Associazione ovvero deve essere comunicato a tutti gli amministratori e al revisore con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti gli amministratori e il revisore. \_\_\_\_\_
4. La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del consiglio di amministrazione, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_
5. Ciascun amministratore ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento può essere esercitato dall'amministratore: \_\_\_\_\_
  - (a) mediante partecipazione diretta alla riunione; \_\_\_\_\_
  - (b) mediante partecipazione indiretta alla riunione per corrispondenza o per via telematica. \_\_\_\_\_
 Il diritto di voto può essere esercitato dall'amministratore: (a) personalmente \_\_\_\_\_



e direttamente mediante manifestazione del voto in riunione;  
(b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica.

6. Il Consiglio di Amministrazione richiede il quorum costitutivo della metà degli amministratori e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti.

#### Capo V - Organi amministrativi delegati

##### Art. 33. Natura e composizione

1. Gli Organi Amministrativi delegati sono organi eventuali dell'Associazione istituiti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Gli organi amministrativi delegati sono gli amministratori delegati e i comitati esecutivi.

3. Se istituiti, gli amministratori delegati sono organi unipersonali interni al Consiglio di Amministrazione, in numero compreso tra uno e il numero di amministratori in carica, nominati tra gli stessi amministratori.

4. Se istituiti, i comitati esecutivi sono organi collegiali interni al Consiglio di Amministrazione, composti da un numero di persone fisiche maggiore di uno e minore del numero di amministratori in carica, nominate tra gli stessi amministratori, i cui presidenti sono nominati dai comitati esecutivi stessi a maggioranza nella loro prima riunione.

5. E' ineleggibile alla carica di componente degli organi amministrativi delegati il medesimo novero di persone fisiche che sono ineleggibili alla carica di amministratore.

6. E' incompatibile con la carica di componente degli organi amministrativi delegati il medesimo novero di persone fisiche che sono incompatibili con la carica di amministratore.

7. I componenti degli Organi Amministrativi delegati durano in carica per il tempo stabilito nella delibera di nomina, comunque non superiore alla durata della carica di amministratore, e ciascun componente è rieleggibile.

8. I componenti degli Organi Amministrativi delegati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea.

##### Art. 34. Competenze

1. Agli organi amministrativi delegati sono attribuiti il potere di amministrazione totale o parziale dell'Associazione in forza di delega concessa dal Consiglio di Amministrazione.

##### Art. 35. Funzionamento

1. Se sono istituiti gli amministratori delegati, essi esercitano le proprie competenze individualmente.

2. Se sono istituiti i comitati esecutivi, essi esercitano le proprie competenze collegialmente secondo le regole indicate alle norme sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.

#### Capo VI - Revisore

##### Art. 36. Natura e composizione

1. Il revisore è organo necessario dell'Associazione.

2. Il revisore è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dall'assemblea. Il revisore può essere associato ovvero non associato. Il revisore deve essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero all'albo dei revisori dei conti.

E' ineleggibile alla carica di revisore: \_\_\_\_\_

l'interdetto; \_\_\_\_\_

l'inabilitato; \_\_\_\_\_

il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato. \_\_\_\_\_

E' incompatibile con la carica di revisore: \_\_\_\_\_

la carica di Presidente; \_\_\_\_\_

la carica di Vice-Presidente; \_\_\_\_\_

la carica di Amministratore; \_\_\_\_\_

la carica di componente di organi amministrativi delegati; \_\_\_\_\_

la carica di Arbitro; \_\_\_\_\_

la carica di Direttore Generale; \_\_\_\_\_

qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità presenta un palese contrasto con la carica di revisore. \_\_\_\_\_

Il revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. \_\_\_\_\_

Il revisore ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea. \_\_\_\_\_

### 37. Competenze

Al revisore è attribuito il potere di controllo contabile e di legittimità degli atti di amministrazione posti in essere dagli organi preposti e, a questo, gli è attribuito il potere di effettuare ispezioni presso i soggetti cui è applicabile lo statuto e di richiedere ad essi informazioni ed esibizione di documenti e gli è attribuita la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione. Al revisore è attribuito il dovere di redigere la relazione ex art. 2429 c.c., da allegare al progetto di bilancio dell'esercizio. \_\_\_\_\_

### 38. Funzionamento

Il revisore esercita le proprie competenze individualmente. \_\_\_\_\_

## Capo VII - Arbitro

### 39. Natura e composizione

L'arbitro è organo necessario dell'Associazione. \_\_\_\_\_

L'arbitro è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dall'assemblea. L'arbitro può essere associato ovvero non associato. L'arbitro deve essere iscritto all'albo degli avvocati ovvero appartenere al ruolo dei notai, dei magistrati ordinari, dei ricercatori o dei professori associati o ordinari in materie giuridiche. \_\_\_\_\_

E' ineleggibile alla carica di arbitro: \_\_\_\_\_

l'interdetto; \_\_\_\_\_

l'inabilitato; \_\_\_\_\_

il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato. \_\_\_\_\_

E' incompatibile con la carica di arbitro: \_\_\_\_\_

la carica di Presidente; \_\_\_\_\_

la carica di Vice-Presidente; \_\_\_\_\_

la carica di Amministratore; \_\_\_\_\_



- d) la carica di componente di Organi Amministrativi delegati; \_\_\_\_\_
- e) la carica di Revisore; \_\_\_\_\_
- f) la carica di Direttore Generale; \_\_\_\_\_
- g) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di arbitro. \_\_\_\_\_

5. L'arbitro dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. \_\_\_\_\_

6. L'arbitro ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea. \_\_\_\_\_

#### **Art. 40. Competenze**

1. All'arbitro è attribuito il potere di conciliare e risolvere le controversie tra associati e tra associati e Associazione. \_\_\_\_\_

#### **Art. 41. Funzionamento**

1. L'arbitro esercita le proprie competenze individualmente secondo le regole di seguito indicate. \_\_\_\_\_

2. Tutti gli associati possono adire l'arbitro per la tutela dei diritti derivanti dalla partecipazione all'Associazione. \_\_\_\_\_

3. L'associato che intende adire l'arbitro ha l'onere di spedire con racc. a.r. ovvero di depositare presso la sede legale dell'Associazione e all'attenzione dell'arbitro una domanda scritta contenente: \_\_\_\_\_

- a) indicazione di nome e cognome dell'attore; \_\_\_\_\_
- b) indicazione di nome e cognome del convenuto; \_\_\_\_\_
- c) indicazione delle norme associative che si ritengono violate; \_\_\_\_\_
- d) affermazione dei fatti costituenti violazione delle norme associative; \_\_\_\_\_
- e) prova dei fatti affermati; \_\_\_\_\_
- f) indicazione del contenuto del provvedimento richiesto. \_\_\_\_\_

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento o dal deposito della domanda, l'arbitro convocherà le parti con raccomandata a.r. per l'espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione. In caso positivo, le parti concludono un contratto di transazione che riproduce il contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti con l'attività di conciliazione dell'arbitro. In caso negativo, l'arbitro e le parti concorderanno le regole procedurali volte a garantire il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, la parità delle stesse, la ferzietà dell'arbitro e la ragionevole durata del processo arbitrale. \_\_\_\_\_

5. Il processo arbitrale si svolge secondo le regole concordate tra le parti e l'arbitro e si conclude con lodo irrituale e secondo equità. Il lodo emesso dall'arbitro è configurabile come contratto di transazione vincolante le parti in quanto riconducibile alla volontà negoziale delle parti manifestata per il tramite dell'arbitro quale loro mandatario. Il lodo emesso dall'arbitro è trascritto in apposito registro tenuto a cura dell'arbitro. \_\_\_\_\_

6. Qualsiasi controversia che non possa essere sottoposta all'arbitro ai sensi dello statuto sarà soggetta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Tribunale di Arezzo. \_\_\_\_\_

#### **Capo VIII - Disposizioni comuni agli organi di amministrazione e di controllo**

#### **Art. 42. Cessazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo**

1. La carica di componente degli organi di amministrazione e di controllo cessa al verificarsi delle seguenti cause: \_\_\_\_\_

scadenza del termine; \_\_\_\_\_  
dimissioni; \_\_\_\_\_  
morte; \_\_\_\_\_

1. revoca da parte dell'organo che ha nominato il componente che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa; \_\_\_\_\_

Quando un componente di un organo di amministrazione e di controllo cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo componente. \_\_\_\_\_

Quando un componente di un organo di amministrazione e di controllo cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca: \_\_\_\_\_

a) se i componenti rimasti in carica sono più della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti nominano un sostituto che rimane in carica fino alla successiva riunione dell'organo che ha il corrispondente potere di nomina, che potrà confermarlo o sostituirlo; \_\_\_\_\_

b) se i componenti rimasti in carica sono meno della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti convocano l'organo che ha il corrispondente potere di nomina affinché provveda alla nomina di un sostituto, che rimane in carica fino alla scadenza del termine dei componenti in carica all'atto della nomina; \_\_\_\_\_

c) se i componenti sono tutti cessati, allora qualunque componente dell'organo che ha il corrispondente potere di nomina convoca l'organo con potere di nomina affinché provveda alla ricostituzione dell'organo. \_\_\_\_\_

#### Art. 43. Responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo sono civilmente responsabili del loro operato verso l'Associazione secondo le norme del mandato e sono tenuti al risarcimento del danno quando non adempiano ai doveri ad essi imposti dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. \_\_\_\_\_

2. Se l'organo di amministrazione e di controllo è collegiale, la responsabilità civile dei relativi componenti è solidale, ma la responsabilità non si estende al componente che abbia manifestato il proprio dissenso e lo abbia fatto annotare negli appositi verbali. \_\_\_\_\_

3. L'azione di responsabilità contro i componenti degli Organi di Amministrazione e di controllo è deliberata dall'assemblea ordinaria ed è esercitata dagli altri componenti degli organi o, in mancanza, dall'associato che si faccia parte diligente con ricorso all'arbitro; nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti degli organi non hanno diritto di voto. \_\_\_\_\_

#### Titolo IV - Unità organizzative

#### Art. 44. Elenco

1. Per l'esercizio delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi delle seguenti unità organizzative: \_\_\_\_\_

- a) Direttore Generale; \_\_\_\_\_
- b) Direzione; \_\_\_\_\_
- c) altre unità organizzative. \_\_\_\_\_

2. Ai fini del presente statuto, per unità organizzativa si intende un'articolazione centrale o periferica che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, dell'Associazione e che esercita direttamente, in tutto



o in parte, l'attività dell'Associazione.

#### **Art. 45. Direttore generale**

1. L'unità organizzativa denominata direttore generale è istituita e disciplinata dal Consiglio di Amministrazione. L'unità organizzativa denominata direttore generale è composta da una persona fisica nominata dal Consiglio di Amministrazione tra gli associati ovvero tra i non associati, comunque dotati di requisiti di professionalità adeguati alla carica. Il Direttore Generale è componente di diritto della direzione e coordinatore di diritto della direzione.

2. Al Direttore Generale è attribuito il potere di esercitare le attività di alta gestione dell'Associazione e di relativo coordinamento e impulso.

#### **Art. 46. Direzione**

1. L'unità organizzativa denominata direzione è istituita e disciplinata dal Consiglio di Amministrazione. L'unità organizzativa denominata direzione è composta necessariamente dal direttore generale ed eventualmente dai responsabili delle altre unità organizzative. Il Presidente è invitato permanente, senza diritto di voto, alle riunioni della direzione. La direzione è coordinata dal direttore generale.

2. Alla direzione è attribuito il potere di esercitare le attività di coordinamento reciproco tra gli organi di amministrazione e di controllo e le altre unità organizzative.

#### **Art. 47. Altre unità organizzative**

1. Le unità organizzative diverse dal direttore generale e dalla direzione sono istituite e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale, che ne specifica la denominazione. Le unità organizzative sono coordinate da una persona fisica responsabile nominata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, che ne specifica la denominazione. I responsabili delle unità organizzative possono essere componenti della direzione.

2. Alle unità organizzative è attribuito il potere di esercitare le attività sia tipiche che di supporto dell'Associazione.

### **Titolo V - Disposizioni patrimoniali**

#### **Art. 48. Patrimonio ed entrate**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati di proprietà dell'Associazione;
- b) riserve costituite con utili o avanzi di gestione;
- c) donazioni accettate;
- d) eredità accettate con beneficio di inventario;

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi corrisposti da tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, locali, nazionali o internazionali che vogliano contribuire alla sua attività;
- c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 49. Esercizio associativo**

1. L'esercizio associativo inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno solare.

Dall'anno 2013 l'esercizio associativo inizia il primo aprile e termina il trentuno

marzo

Nel sol  
al trent

**Art. 50.**

1. Il

redatta

situazio

econor

econor

ex art. 2

2. Ai

la segue

a) il (

per l'ap

dell'ese

b) il C

c) il C

al revisor

d) il re

e) il re

2429 c.c

precedo

f) i sir

g) l'as

bilancio

bilancio,

3. L'As

indirettar

realizzac

persequin

**Art. 51. Sc**

1. Cos

a) con

b) impo

c) veni

d) delik

2. Il ve

estinzione

stato di liq

3. Verifi

nominare i

nominati i

provvede,

ciascun as

4. Una

conversione

eventuali c

associati, r

organizzac

5. Una

zco dell'anno successivo. \_\_\_\_\_  
solo anno 2013 vi sarà un esercizio associativo breve dal primo gennaio  
trentuno marzo. \_\_\_\_\_

**50. Bilancio d'esercizio e sua approvazione** \_\_\_\_\_

Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che deve essere  
fatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la  
posizione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato  
economico d'esercizio. E' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto  
economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato della relazione  
art. 2429 c.c. del revisore. \_\_\_\_\_

Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio, deve essere osservata  
la seguente procedura: \_\_\_\_\_

il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria  
per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura  
dell'esercizio precedente; \_\_\_\_\_

il Consiglio di Amministrazione deve redigere il progetto di bilancio; \_\_\_\_\_

il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere il progetto di bilancio  
al revisore; \_\_\_\_\_

Il revisore deve redigere la relazione ex art. 2429 c.c.; \_\_\_\_\_

il revisore deve depositare il progetto di bilancio e la relazione ex art.  
2429 c.c. presso la sede legale dell'Associazione entro i quindici giorni che  
precedono la data fissata per l'assemblea; \_\_\_\_\_

I singoli associati possono prenderne visione; \_\_\_\_\_

L'assemblea ordinaria può approvare, rigettare o modificare il progetto  
di bilancio sottoposto al suo esame; nelle deliberazioni di approvazione del  
bilancio, gli amministratori e il revisore non hanno diritto di voto. \_\_\_\_\_

L'Associazione non può distribuire tra gli associati né direttamente né  
indirettamente utili o avanzi di gestione, i quali devono essere destinati alla  
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e al  
perseguimento delle finalità e nei settori risultanti dall'oggetto associativo. \_\_\_\_\_

**51. Scioglimento e devoluzione dei beni** \_\_\_\_\_

Costituiscono cause di scioglimento dell'Associazione: \_\_\_\_\_

conseguimento dello scopo associativo; \_\_\_\_\_

impossibilità sopravvenuta di conseguimento dello scopo associativo; \_\_\_\_\_

venir meno della pluralità degli associati protratta per sei mesi; \_\_\_\_\_

delibera di scioglimento dell'assemblea in sede straordinaria. \_\_\_\_\_

Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata  
cessazione dell'Associazione, ma determina l'entrata dell'Associazione in  
stato di liquidazione. \_\_\_\_\_

Verificatasi una causa di scioglimento, l'assemblea straordinaria deve  
nominare uno o più liquidatori; nell'inerzia dell'assemblea, i liquidatori sono  
nominati dall'arbitro su ricorso di ciascun associato; se l'arbitro non  
provvede, i liquidatori sono nominati dal presidente del tribunale su ricorso di  
ciascun associato. \_\_\_\_\_

Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di  
conversione dei beni in denaro al fine di garantire il doveroso pagamento di  
eventuali creditori, l'eventuale residuo attivo non può essere ripartito tra gli  
associati, ma deve essere devoluto a fini di pubblica utilità o ad altre  
organizzazioni non lucrative di utilità sociale. \_\_\_\_\_

Una volta ultimata l'attività di devoluzione dei beni, l'Associazione \_\_\_\_\_



deve considerarsi estinta.

**TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 52. Disposizioni transitorie**

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno 1° agosto 2010 e sostituisce, abrogandolo totalmente, il precedente statuto.

**Art. 53. Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

2. Il preambolo costituisce parte integrante del presente statuto.

F.to Roberto Cavallini

F.to Vilma Cerulli notaio

dele  
Oy  
vinci  
pote  
Il C  
inter  
Regic  
affilia  
La  
tutti i  
contro  
(GMA)  
La  
Ammi  
persor  
superv  
conseq  
Niente  
Preside  
Le spes  
  
elettror  
quattor  
etto al  
sottoscr  
F.to Rob  
F.to Vilr  
  
Certifica  
Val di P  
Prato, c  
conform  
Si rilascia  
San Casc

Registrato  
00,00.

gate. \_\_\_\_\_  
Oxfam Italia potrà introdurre nel proprio modello di delega i requisiti e i  
oli che ritiene opportuno prevedere al fine di assicurare l'esercizio di tale  
re di controllo e reindirizzo. \_\_\_\_\_

Global Management Agreement (GMA, ovvero l'Accordo tra la Oxfam  
national e le Affiliate che disciplina il modello di lavoro nei Paesi e nelle  
ioni integrato in una logica One Oxfam), prevede la possibilità per le  
ate di sospendere o revocare la delega (Art. 3.8 del GMA) \_\_\_\_\_

la Confederazione si doterà di un unico modello di delega, comune a  
i Paesi e tutte le affiliate, che preveda adeguati meccanismi di  
controllo e indirizzo da parte delle affiliate sulle attività delegate (Art. 3.7 del  
A) \_\_\_\_\_

la polizza assicurativa attivata a luglio 2016 tutela i Consiglieri di  
ministrazione, i membri del Collegio Sindacale, i Revisori interni, il  
sonale dipendente e non che svolge funzioni manageriali o di  
ervisione di Oxfam Italia da rischi di responsabilità civile e dalle possibili  
seguenze sul proprio patrimonio personale." \_\_\_\_\_

nte altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il  
idente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12.00 (dodici). \_\_\_\_\_

pesa del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione. —

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con mezzo  
tronico da persona di mia fiducia e parte a mano da me stessa, su  
ttordici pagine sin qui di quattro fogli di carta uso bollo, è stato da me  
o al comparente che, a mia richiesta, ha dichiarato di approvarlo e lo  
oscrive alle ore 12,30 (dodici e trenta minuti). \_\_\_\_\_

Roberto Cavallini \_\_\_\_\_

Vilma Cerulli notaio \_\_\_\_\_


ratifico io sottoscritta Dottoressa VILMA CERULLI, Notaio in San Casciano in  
di Pesa iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e  
to, che la presente copia composta di numero ventisette pagine è  
nforme al suo originale. \_\_\_\_\_

lascia la presente copia per uso consentito dalla legge. \_\_\_\_\_

San Casciano in Val di Pesa, il 21 novembre 2016 \_\_\_\_\_

*Roberto Cavallini*

*Vilma Cerulli*



**ESTREMI DI REGISTRAZIONE**

registrato a FIRENZE il giorno 21 novembre 2016 al n. 15872 serie 1T, Euro  
0,00. \_\_\_\_\_